CAMERA DEI DEPUTATI N. 4343-*bis*

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina dell'ammasso del risone

(*Stralciato dalla XI Commissione permanente* (*Agricoltura e foreste*) *della Camera dei Deputati, nella seduta del 25 gennaio 1963, dal disegno di legge di iniziativa del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria e commercio e del commercio con l'estero* (*n. 4343*), *presentato il 7 dicembre 1962*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Allo scopo di favorire la regolare immissione del prodotto sul mercato e di assicurare la stabilità e la remuneratività del prezzo, il risone, fin dal momento della separazione dal suolo e nella sua totale consistenza in granella, è vincolato presso il produttore o chiunque ne abbia il possesso e deve essere conferito all'ammasso per la vendita collettiva.

ART. 2.

A richiesta degli interessati e con le modalità annualmente stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sono esentate dal vincolo le quantità di risone destinate alle semine ed al consumo familiare del produttore o del personale dipendente dall'azienda produttrice.

La quantità massima di risone che può essere esentata dal vincolo per le esigenze della semina è determinata, per ogni ettaro di terreno destinato a tale coltura, in quintali 2,45. Quella che può essere esentata per il consumo della famiglia del produttore o del personale dipendente è determinata in chilogrammi 75 per ciascun componente della famiglia.

Le quantità lasciate a disposizione dei produttori per le accennate necessità non possono comunque formare oggetto di compravendita o di cessione, e le eventuali eccedenze devono essere conferite all'ammasso.

ART. 3.

I produttori o possessori di risone hanno l'obbligo di custodirlo e sono responsabili della sua conservazione e dell'osservanza del vincolo, sino al momento del conferimento da eseguirsi alla data stabilita dall'Ente nazionale risi.

Il prodotto vincolato non può essere consumato, ceduto, occultato e distrutto, né può essere asportato dai luoghi di produzione e di conservazione tranne che per le destinazioni autorizzate.

Qualsiasi movimento di risone deve essere accompagnato da un documento rilasciato dall'Ente nazionale risi a richiesta degli interessati.

ART. 4.

Il conferimento si perfeziona con la consegna del prodotto, da parte del produttore o possessore, al magazzino d'ammasso indicato dall'Ente nazionale risi o all'industriale assegnatario, autorizzato dallo stesso Ente nazionale risi al ritiro diretto della merce presso il produttore.

Il conferimento, operato nei modi sopra indicati, libera il produttore o possessore da ogni obbligo derivante dal vincolo di cui all'articolo 1 per le quantità conferite, e trasferisce a carico dell'Ente gestore dell'ammasso o dell'industriale assegnatario ogni rischio inerente all'eventuale perdita, totale o perziale, del prodotto.

ART. 5.

Ai produttori che conferiscono il risone all'ammasso viene corrisposto, all'atto del conferimento, un anticipo sul prezzo che sarà realizzato dalla vendita del prodotto, nella misura che, per ciascuno delle varietà classificate a norma dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1958, n. 325, sarà fissata dal Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, salvo regolazione finale a campagna ultimata.

La misura dell'anticipazione sarà riferita a prodotto sano, secco, leale e mercantile, per merce consegnata insaccata, franco piede magazzino, al più vicino centro di raccolta, tela da rendere.

ART. 6.

La gestione dell'ammasso del risone e le relative operazioni di raccolta, conservazione e vendita all'interno o all'estero del prodotto da effettuarsi per conto dei produttori, sono affidate all'Ente nazionale risi, istituito con il decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1785, e successive modificazioni.

La vendita del prodotto ammassato sarà effettuata al prezzo stabilito annualmente, per ciascuna delle varietà di cui al precedente articolo 5, dal Comitato interministeriale dei prezzi tenuto conto dei rispettivi costi di produzione ed in misura adeguata ad assicurare ai produttori un prezzo equamente remunerativo.

Gli acquirenti per il mercato nazionale devono essere preferiti, nell'assegnazione del prodotto, fino ad un limite complessivo di almeno 4.500.000 quintali all'anno.

Compatibilmente con le disponibilità del prodotto, l'Ente nazionale risi darà accoglimento alle richieste di acquisto avanzate dai titolari di stabilimenti per la trasformazione del riso greggio, i quali devono pagare anticipatamente il prezzo.

Per evitare irregolari immissioni del prodotto nel mercato, l'Ente potrà tuttavia limitare le vendite fino ad un quantitativo corrispondente a quello che può essere lavorato in 60 giorni negli stabilimenti di ciascun industriale acquirente.

I relativi prezzi di cessione all'ammasso saranno fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 7.

Quando le particolari condizioni della domanda e dell'offerta dei risoni di qualità superiore possono determinare, attraverso la libertà delle contrattazioni, un'evoluzione dei prezzi a livelli superiori a quelli fissati per il conferimento all'ammasso, senza che ne derivi turbamento del mercato, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste potrà esonerare dal vincolo e dall'obbligo di conferimento, anche parzialmente, determinate varietà di risoni classificati nei gruppi superfino, fino e semifino ed il risone selezionato da seme non destinato all'esportazione.

ART. 8.

Chiunque sottragga in qualunque modo il risone al vincolo o all'obbligo del conferimento all'ammasso, è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'ammenda fino a lire 6.000 per ogni quintale di prodotto sottratto.